



**COMUNE DI OLLASTRA**  
**Provincia di Oristano**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E LO  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 21.11.2007  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 10 del 12.04.2012**

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento regola l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, effettuati dal Comune in regime di privativa.
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni di legge.
3. La gestione dei rifiuti è disciplinata da apposito regolamento.

## **Articolo 2 – Interruzione del servizio**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tassa.

## **Articolo 3 - Articolazione della tassa**

1. Il Comune ripartisce il costo complessivo del servizio tra le categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti prodotti dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, la tassa verrà calcolata in base ai parametri previsti al successivo articolo 8.

## **Articolo 4 – Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - domestiche residenti
  - domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza nel Comune, come risulta dai registri anagrafici; con cadenza almeno semestrale l'ufficio tributi aggiorna i dati rilevanti ai fini della tassazione.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tassa è quello risultante dagli elenchi anagrafici del Comune o da autocertificazione degli interessati nei seguenti casi:
  - persone ospitate in comunità socio-assistenziali;
  - persone che svolgono attività di studio o di lavoro fuori dal territorio regionale per un periodo superiore ai sei mesi l'anno (*in questo caso all'autocertificazione dovrà essere allegata copia del contratto di locazione dell'alloggio occupato*). (Comma modificato con deliberazione del C.C. n. 10/2012)
4. Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno la residenza fuori dal territorio comunale.
5. Per le abitazioni a disposizione il proprietario deve presentare all'ufficio tributi autocertificazione, corredata da copia dei contratti delle utenze a rete, di non aver ceduto l'alloggio in locazione o in comodato a terzi.

## **Articolo 5 – Riduzione delle tariffe unitarie per particolari condizioni d'uso**

1. La riduzione del 30% della tassa viene applicata per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.

2. La riduzione è applicata sulla base di dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione, con le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. ~~Non vengono applicate ulteriori riduzioni, in considerazione del fatto che le tariffe per le utenze domestiche sono già modulate in relazione alla capacità di produrre rifiuti in base al numero degli occupanti e delle utenze non residenti.~~ (Comma abrogato con deliberazione del C.C. n. 10/2012)

## **Articolo 6 - Classificazione dei locali e delle aree**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati secondo principi di omogenea potenzialità di produzione di rifiuti in relazione al loro uso e destinazione così come dalle sottoelencate categorie e sottocategorie:

A - Utenze domestiche

A1 - nucleo familiare 1 componente

A2 - nucleo familiare 2 componenti

A3 - nucleo familiare 3 componenti

A4 - nucleo familiare 4 componenti

A5 - nucleo familiare 5 componenti

A6 - nucleo familiare 6 componenti e più

A7 - utenze domestiche non residenti

B - Utenze non domestiche

B 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;

B 2 – Campeggi, distributori di carburanti;

B 3 – Stabilimenti balneari;

B 4 – Esposizioni, autosaloni;

B 5 - Alberghi con ristorante, pensioni, agriturismi;

B 6 – Alberghi senza ristorante;

B 7 – Case di cura e riposo;

B 8 – Uffici, agenzie, studi professionali;

B 9 – Banche ed istituti di credito;

B 10 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;

B 11 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;

B 12 – Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere);

B 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;

B 14 - Attività industriali con capannoni di produzione;

B 15 - Attività artigianali di produzione di beni specifici;

B 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;

B 17 - Bar, caffè, pasticceria, pizzeria da asporto;

B 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

B 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste;

B 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante comprese aree e banchi di vendita all'aperto;

B 21 – Discoteche e night club.

2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tassa si applica con riferimento all'attività principale.

## **Articolo 7 - Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico per un periodo non superiore a 180 giorni nel corso dell'anno, anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente, è istituita una tassa giornaliera.
2. La tassa per metro quadrato di superficie occupata è pari alla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni della categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, rapportata ai giorni di durata della occupazione.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nell'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento, o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

## **Articolo 8 - Commisurazione della tassa e coefficienti di produttività**

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione dei metri quadrati di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile è misurata sulle dimensioni in pianta dei locali sul filo interno delle pareti; quella delle aree scoperte sul perimetro interno delle recinzioni o comunque sul perimetro delle opere che le delimitano, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Le tariffe per ogni categoria omogenea o sottocategoria, sono determinate nel modo seguente:
  - a) si calcola il costo medio generale per unità di superficie (CMG), dato dal rapporto tra il costo complessivo del servizio ed il totale complessivo della superficie imponibile nota e accertata;
  - b) si stabilisce il tasso medio generale di copertura del costo per unità di superficie (TMGC), cioè la percentuale di costo da coprire con la tassa per ogni metro quadrato di superficie imponibile;
  - c) si calcola il prodotto tra il costo medio generale (CMG) ed il tasso medio generale di copertura del costo per unità di superficie (TMGC), da cui risulta la tariffa media generale di copertura per unità di superficie (TMG);
  - d) si calcola il prodotto tra la tariffa media generale per unità di superficie (TMG) ed il coefficiente di produttività quantitativa/qualitativa dei rifiuti (dedotto dalla tabella seguente), da cui risulta la tariffa da applicare ad ogni categoria e sottocategoria di utenze domestiche e non domestiche.I coefficienti di produttività quantitativa/qualitativa dei rifiuti sono stabiliti dal Comune nel valore minimo delle tabelle approvate con DPR 27 aprile 1999 n. 158, riportato in appendice al presente articolo.
4. Ai fini della tassa da applicare alle utenze domestiche, il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno all'anagrafe della popolazione residente del Comune. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre successivo alla registrazione dell'evento. Per le utenze domestiche non residenti, condotte da persone che hanno stabilito la loro residenza fuori dal territorio del Comune, o comunque tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il coefficiente a cui si fa riferimento è quello dei nuclei familiari con 1 componente.

Tabella 1 - Coefficienti di produzione per le utenze domestiche.

Sottocategoria	Numero dei componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare
A1	1	0,75
A2	2	0,88
A3	3	1,00
A4	4	1,08
A5	5	1,11
A6	6 o più	1,10
A7	non residenti	0,75

Tabella 2 – Coefficienti di produttività per le utenze non domestiche.

Sottocategoria	Tipologia attività	Coefficiente potenziale di produzione
B1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29
B2	Campeggi, distributori carburanti	0,44
B3	Stabilimenti balneari	0,66
B4	Esposizioni, autosaloni	0,34
B5	Alberghi con ristorante, pensioni, agriturismo	1,01
B6	Alberghi senza ristorante	0,85
B7	Case di cura e riposo	0,89
B8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90
B9	Banche ed istituti di credito	0,44
B10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94
B11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02
B12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78
B13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91
B14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41
B15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67
B16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54
B17	Bar, caffè, pasticceria, pizzeria da asporto	4,38
B18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57
B19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14
B20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34
B21	Discoteche, night club	1,02

## Articolo 9 – Disposizioni per le utenze non domestiche

1. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle riportate al precedente articolo 8, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina in relazione alla qualità e quantità di rifiuti prodotti, indipendentemente dall'oggetto giuridico dell'attività.

2. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, si applica per il 50% la tassa delle utenze domestiche e per il restante 50% la tassa per le utenze non domestiche.

### **Articolo 10 – Locali ed aree oggetto della tassa**

1. Si considerano coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;

b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scala (da misurarsi in pianta una sola volta).

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:

a) aree coperte anche se aperte su tutti i lati, quali, a titolo esemplificativo, porticati, balconi e verande coperte, tettoie di protezione per merci o materie prime;

b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio i parcheggi, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.

### **Articolo 11 – Commisurazione delle superfici**

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tassa sono individuate avendo riguardo ai locali e delle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

3. Le aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, transito, carico-scarico, magazzini, attività, ecc.) per cui è di difficile determinazione la superficie assoggettabile, si considerano, ai fini dell'applicazione della tassa nella misura di 1/3.

4. Le aree scoperte operative, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 10, sono computate al 50%.

### **Articolo 12 – Esclusioni**

1. Non sono soggetti a tassa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile, ciò sia che si verifichi per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Queste devono essere riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.

2. Sulla base di quanto previsto dal precedente comma sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali:

- a) privi di arredi e di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica);
- b) con superfici coperte di altezza pari o inferiori a metri 1,5; qualora per il locale siano state dichiarate due altezze, di cui la minima inferiore a metri 1,5 e la media inferiore a metri 2,4, è esclusa da tassazione l'intera superficie;
- c) con superfici occupate da strutture stabili facenti corpo con i locali quali, a titolo esemplificativo, forni, cabine elettriche, vani caldaia, celle frigorifere, impianti di automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, vani ascensori, fabbricati rurali catastalmente censiti ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola, cabina di verniciatura, locali autoclave;
- d) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, per il periodo compreso tra la data di inizio dei lavori e quella di conclusione degli stessi, così come risultante dalle certificazioni depositate all'Ufficio Tecnico;
- e) adibiti ad impianti sportivi, palestre, scuole di danza, saune, e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tassa tutti i locali ad essi accessori quali sale massaggi, spogliatoi, spalti, servizi e altro;
- f) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- g) le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
- h) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- j) superfici occupate da attrezzature medico ospedaliere, ove di regola si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.

3. Sono altresì escluse dal calcolo delle superfici le aree:

- a) impraticabili o intercluse da recinzione;
- b) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- c) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- d) adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti, nella misura del 50% della superficie totale;
- e) utilizzate come depositi di veicoli da demolire nell'ambito di attività regolarmente autorizzata;
- f) scoperte adibite a verde purché costituenti accessorio o pertinenza di locali o aree assoggettabili a tassa.

4. L'esclusione dalla tassa è subordinata alla prova da parte del contribuente, riscontrata da idonea documentazione, sulle caratteristiche delle superfici indicate nel presente articolo.

### **Articolo 13 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione**

1. La tassa è dovuta nella misura del 50% per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.

~~2. La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza (quali titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune) limitatamente ai locali direttamente abitati. (Comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 10/2012)~~

2. Per le abitazioni con unico occupante, ivi residente, a condizione che presenti dichiarazione ISEE, verranno applicate le seguenti agevolazioni:

- |      |                                  |                    |
|------|----------------------------------|--------------------|
| i)   | ISEE inferiore ad € 4.500,00     | riduzione del 25%  |
| ii)  | ISEE da € 4.501,00 ad € 6.000,00 | riduzione del 15%  |
| iii) | ISEE da € 6.001,00 ad € 7.500,00 | riduzione del 10%" |

*2/bis. Per le utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione ed utilizzate per un periodo inferiore a 120 giorni l'anno, la tassa sarà ridotta del 25%. L'utilizzo limitato dell'immobile dovrà essere dimostrato dal contribuente mediante la presentazione all'ufficio tributi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, delle bollette relative ai consumi di energia elettrica dell'anno precedente. In caso contrario il ruolo verrà elaborato senza l'applicazione della riduzione. La presente riduzione potrà essere applicata per un unico immobile in tutto il territorio comunale. (Comma inserito con deliberazione del C.C. n. 10/2012)*

3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse su domanda dell'avente diritto, che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione. *Le stesse decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione dell'istanza. (Comma modificato con deliberazione del C.C. n. 10/2012)*

4. L'agevolazione di cui ai punti 1 e 2/bis, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio tributi la denuncia prevista di cui all'articolo 16 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

*4/bis. Per l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 2 il contribuente deve allegare, alla domanda di concessione della stessa, dichiarazione ISEE. La dichiarazione ISEE va ripresentata annualmente al rinnovo della stessa. In difetto si procederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93. (Comma inserito con deliberazione del C.C. n. 10/2012)*

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

## **Articolo 14 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tassa**

1. La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.

3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree in uso comune.

4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.

5. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

6. Per le locazioni di breve durata, inferiori a centottanta giorni, è obbligato al pagamento della tassa il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento.

## **Articolo 15 – Obbligazione tariffaria**

1. La tassa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria.

2. L'obbligazione pecuniaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio dell'utenza e termina dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui l'utenza è cessata, purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione

3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il discarico anche parziale della tassa si prende a riferimento la data della sua presentazione. In caso di subentro l'obbligazione pecuniaria



cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte, etc.), decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

## **Articolo 16 – Denunce**

1. I soggetti devono presentare al Comune, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa agli occupanti, ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tassa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, il codice ISTAT o ATECO, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. Nella denuncia è obbligatorio indicare i dati catastali degli immobili e allegare la planimetria degli stessi.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Il Comune rilascia ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

~~7. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti, la denuncia di cui ai commi 1 e 2 va presentata all'ufficio anagrafe contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, erogazione di servizi anche in concessione, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente a presentare la denuncia anche in assenza di detto invito. (Comma abrogato con deliberazione del C.C. n. 10/2012)~~

8. In caso di ritardata presentazione di denuncia oltre il termine di 60 giorni la variazione, se in diminuzione, o la cessazione decorre dalla data di presentazione della denuncia.

## **Articolo 17 - Poteri del Comune**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, l'ufficio tributi può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine assegnato o in assenza di tale preventivo adempimento, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tassa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utente o altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tassa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. In particolare, qualora l'ufficio non riesca ad individuare i dati necessari per effettuare la determinazione della superficie, dopo aver adempiuto infruttuosamente alla procedura di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 340, il Comune procederà all'accertamento d'ufficio applicando i seguenti coefficienti:

- n. 1 componenti pari a 60 mq.;
- n. 2 componenti pari 70 mq.;
- n. 3 componenti pari a 90 mq.;
- n. 4 componenti pari a 100 mq.;
- n. 5 componenti pari a 110 mq.;
- n. 6 o più componenti pari a 120 mq.

### **Articoli 18 – Riscossione**

1. La riscossione della tassa annuale è effettuata mediante ruolo. Il Comune potrà prevedere altre forme di pagamento in aggiunta o in sostituzione con delibera della Giunta Comunale.

2. I versamenti, a seguito di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per ravvedimento, possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- d) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

### **Articolo 19 – Importi minimi per accertamenti e rimborsi**

1. Non si fa luogo all'accertamento o al rimborso qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi e per singola annualità sia di importo inferiore a € 12,00.

### **Articolo 20 - Rateizzazione del versamento**

1. Il funzionario responsabile autorizza, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà di ordine economico o per eventi straordinari, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute per annualità arretrate, liquidate e accertate dal Comune, entro i seguenti limiti:

- da 200 a 1500 euro fino a 8 rate mensili;
- oltre 1500 euro fino a 12 rate mensili;
- oltre 2500 euro fino a 18 rate mensili.

2. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma precedente devono far pervenire all'ufficio tributi apposita richiesta adeguatamente motivata, a pena di inammissibilità, almeno 10 giorni prima del termine di scadenza dei pagamenti. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

3. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento nel provvedimento di contestazione; sugli importi delle restanti rate non sono dovuti

interessi. Qualora le somme da rateizzare superino i 2500 euro sarà richiesta la presentazione di una polizza fideiussoria.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione nonché dall'eventuale riduzione a un quarto delle sanzioni se prevista e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In mancanza l'importo dovuto sarà iscritto nel ruolo coattivo con l'addebito degli ulteriori interessi maturati.

### **Articolo 21 – Discarichi**

1. In caso di cessazione denunciata dopo l'iscrizione a ruolo l'ufficio tributi concede il discarico della somma iscritta a ruolo e non dovuta.

2. La domanda, debitamente documentata, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

3. In caso di variazioni che incidono temporaneamente sul numero dei componenti del nucleo familiare e che non originano modifiche anagrafiche, per un periodo superiore a 90 giorni, il discarico è richiesto dal contribuente entro l'anno in cui si è verificato l'evento.

### **Articolo 22 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituisce il precedente.

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.